



COVID-19: LA FASE 2

**LE NUOVE MISURE
DEL DPCM 26 APRILE 2020**

COSA CAMBIA DAL 4 MAGGIO

COVID-19: LA FASE 2



- ❖ Le disposizioni contenute nel DPCM 26 Aprile avranno efficacia a decorrere dal 4 maggio e fino al 17 maggio p.v.
- ❖ A decorrere dal 4 maggio, le disposizioni di cui al DPCM 10 Aprile u.s. cessano di avere efficacia e rimangono in vigore “le misure di contenimento più restrittive, adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.

COVID-19: LA FASE 2



SPOSTAMENTI

ALL'INTERNO DELLA STESSA REGIONE E' POSSIBILE DAL 4 MAGGIO SPOSTARSI DAL PROPRIO DOMICILIO O RESIDENZA

ANCHE PER

ANDARE DA PROPRI CONGIUNTI:
tutti i soggetti con cui si hanno stabili rapporti affettivi; parenti fino al sesto grado, affini entro il quarto grado (FAQ GOVERNO)

POSSIBILITÀ COMUNQUE DI RIENTRO NEL LUOGO DI DOMICILIO O RESIDENZA DI CHI È RIMASTO BLOCCATO DAL LOCKDOWN NELLE CITTÀ IN CUI STUDIA O LAVORA

POSSIBILITÀ DI ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE A DISTANZA DALLA PROPRIA RESIDENZA, DOMICILIO, ABITAZIONE MANTENENDO LA DISTANZA DI DUE METRI

COVID-19: LA FASE 2



Seconde Case: rimane vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, salvo che per motivi di lavoro o di urgenti necessità.

Genitori e figli minori: è consentito ad un solo genitore svolgere attività motoria all'aperto, anche distante dalla propria abitazione.

Genitori separati/divorziati possono spostarsi per andare a trovare i propri figli minori :e tale spostamento equivale a stato di necessità

SPOSTAMENTI

COVID-19: LA FASE 2



AUTOCERTIFICAZIONE

**RESTA IN VIGORE CON LE SEGUENTI
MOTIVAZIONI:**

- **LAVORO**
- **SALUTE**
- **STATO DI NECESSITA'**
- **INCONTRO CON I CONGIUNTI**

COVID-19: LA FASE 2



ATTIVITA' ALL'APERTO

SONO RIAPERTI I
PARCHI E I
GIARDINI
PUBBLICI SENZA
ASSEMBRAMENTI

E' PERMESSA
L'ATTIVITA'
SPORTIVA ANCHE A
DISTANZA DALLE
PROPRIE ABITAZIONI
MA SOLO
INDIVIDUALE E CON
UNA DISTANZA DI
ALMENO DUE METRI
DA ALTRI SPORTIVI

E' PERMESSA
L'ATTIVITA'
MOTORIA CON I
PROPRI FIGLI

SONO PERMESSE LE
PASSEGGIATE CON
PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI

SONO PERMESSI GLI
ALLENAMENTI DEGLI
ATLETI PROFESSIONISTI
CON LE ATTIVITA'
INDIVIDUATE DAL CONI

COVID-19: LA FASE 2



CELEBRAZIONI RELIGIOSE

**Continuano ad essere sospese le cerimonie
civili e religiose**

**SARANNO CONSENTITI I FUNERALI
MA**

**SOLO ALLA PRESENZA DI CONGIUNTI
E FINO AD UN MASSIMO DI 15
PERSONE**

COVID-19: LA FASE 2



TRASPORTO PUBBLICO

**AUMENTO DELLE
FREQUENZE NELLE ORE DI
PUNTA**

**NUMERO MASSIMO DI
PASSEGGERI SU TRAM,
AUTOBUS E
METROPOLITANA**

**MARKERS SUI POSTI A
SEDERE PER INDICARE
QUELLI CHE NON POSSONO
ESSERE UTILIZZATI**

**OBBLIGO DI INDOSSARE LE
MASCHERINE DI
COMUNITA', ANCHE DI
STOFFA**

COVID-19: LA FASE 2



COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

COSA CAMBIA

È CONSENTITA LA RISTORAZIONE CON ASPORTO, FERMO RESTANDO L'OBBIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO, IL DIVIETO DI CONSUMARE I PRODOTTI ALL'INTERNO DEI LOCALI E IL DIVIETO DI SOSTARE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEGLI STESSI

E' CONSENTITO IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI, PIANTE, SEMI E FERTILIZZANTI

COVID-19: LA FASE 2



**COMMERCIO
E
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE**

***COSA RESTA
INVARIATO***

RESTANO CHIUSE LE ATTIVITÀ
COMMERCIALI AL DETTAGLIO

RESTANO CHIUSE LE ATTIVITÀ DEI
SERVIZI DI RISTORAZIONE

RESTANO CHIUSI GLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE

RESTANO CHIUSE LE ATTIVITÀ
INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA (
CENTRI ESTETICI, PARRUCCHIERI, ETC)

RESTANO INVARIATE LE SOSPENSIONI E
LE RELATIVE ECCEZIONI NEI TERMINI E
SECONDO LE MODALITÀ GIÀ PREVISTE
DAL DPCM 10 APRILE 2020.

COVID-19: LA FASE 2



COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

MISURE DI SICUREZZA

PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI LA CUI ATTIVITÀ NON È SOSPESA, RESTA FERMO L'OBLIGO DI ASSICURARE, OLTRE ALLA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO, CHE GLI INGRESSI AVVENGANO IN MODO DILAZIONATO E CHE VENGA IMPEDITO DI SOSTARE ALL'INTERNO DEI LOCALI PIÙ DEL TEMPO NECESSARIO ALL'ACQUISTO DEI BENI.

IL DPCM 26 APRILE RACCOMANDA L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ALLEGATO 5 (CHE NON RISULTA MODIFICATO RISPETTO AI CONTENUTI GIÀ PREVISTI NEL DPCM 10 APRILE).

COVID-19: LA FASE 2



ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

COSA CAMBIA

**SARANNO CONSENTITE LE ATTIVITÀ
LEGATE:**

**AI VARI SETTORI MANIFATTURIERI
ALLA COSTRUZIONE DI EDIFICII**

**AL COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO
QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
ALLE ATTIVITÀ IMMOBILIARI**

**N.B. NON È PIÙ CONSENTITA LA
POSSIBILITÀ, PREVIA COMUNICAZIONE AL
PREFETTO DELLA PROVINCIA OVE È
UBICATA L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA, DI
MANTENERE APERTE ANCHE LE ATTIVITÀ
FUNZIONALI AD ASSICURARE LA
CONTINUITÀ DELLE FILIERE DELLE
ATTIVITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO 3, NONCHÉ
LE ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI A CICLO
PRODUTTIVO CONTINUO, DALLA CUI
INTERRUZIONE DERIVI UN GRAVE
PREGIUDIZIO ALL'IMPIANTO STESSO O UN
PERICOLO DI INCIDENTI**

COVID-19: LA FASE 2



**ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
INDUSTRIALI E
COMMERCIALI**

**MISURE DI
SICUREZZA - I**

**LE IMPRESE LE CUI ATTIVITÀ
NON SONO SOSPESE
DEVONO RISPETTARE I
CONTENUTI DEL
PROTOCOLLO CONDIVISO
DI REGOLAMENTAZIONE
DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI
DI LAVORO SOTTOSCRITTO
IL 24 APRILE 2020 FRA IL
GOVERNO E LE PARTI
SOCIALI, DI CUI
ALL'ALLEGATO 6.**

COVID-19: LA FASE 2



ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

MISURE DI SICUREZZA - 2

PER I RISPETTIVI AMBITI DI COMPETENZA, INOLTRE, LE IMPRESE CHE RIPRENDO LE ATTIVITÀ RISPETTANO:

- IL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI, SOTTOSCRITTO IL 24 APRILE 2020 FRA IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LE PARTI SOCIALI, DI CUI ALL'ALLEGATO 7
- IL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA SOTTOSCRITTO IL 20 MARZO 2020, DI CUI ALL'ALLEGATO 8.

LA MANCATA ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI CHE NON ASSICURI ADEGUATI LIVELLI DI PROTEZIONE DETERMINA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.

COVID-19: LA FASE 2



ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER CHI RIENTRA IN ITALIA DALL'ESTERO

Per chi rientra dall'estero con qualsiasi mezzo c'è l'obbligo:

1. **Di consegnare al vettore (aereo, marittimo, ferroviario, ecc..) una dichiarazione con le quali si indicano le ragioni del viaggio, l'indirizzo della dimora o abitazione presso la quale verrà effettuato il periodo di isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto impiegato per raggiungere tale dimora;**
2. **Il periodo di isolamento fiduciario non sarà inferiore ai 14 giorni dalla dichiarazione al Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio**
3. **Nel caso insorgano sintomi da Sars-Cov-2 è possibile mutare il luogo nel quale svolgere il periodo di isolamento fiduciario, previa comunicazione al Dipartimento prevenzione della ASL del luogo individuato e del tragitto che si utilizzerà e in questo caso i 14 giorni riprendono a decorrere dalla seconda comunicazione.**
4. **In caso di comparsa dei sintomi si deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale e l'operatore di sanità pubblica, indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura e allontanarsi da altri conviventi e rimanere isolato nella propria stanza. Si consiglia di assicurare una adeguata ventilazione naturale all'ambiente.**

COVID-19: LA FASE 2



Soggiorno lavorativo di breve durata in Italia (lavoratori transfrontalieri)

**E' consentito il soggiorno in Italia per
comprovate esigenze lavorative di persone
provenienti dall'estero per 72 ore (con
possibilità di proroga di ulteriori 48 ore) :**

**E' necessario produrre una autocertificazione in
cui vengono indicate:**

- a) le comprovate esigenze lavorative e durata
della permanenza in Italia –**
- b) l'indirizzo completo dell'abitazione, della
dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il
mezzo privato che verrà utilizzato per
raggiungere la stessa dal luogo di arrivo sul
territorio nazionale –**
- c) il recapito telefonico anche mobile presso
cui ricevere comunicazioni durante la
permanenza in Italia –**
- d) comunicare il proprio ingresso al
Dipartimento di prevenzione della ASL
competente in base al luogo di ingresso sul
territorio nazionale.**

COVID-19: LA FASE 2



INFORMAZIONI SU MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE

RIMANE FERMO L'OBLIGO PER I SINDACI (E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA) DI PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE DI CUI ALL'ALLEGATO 4 DEL DPCM ANCHE PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI

COVID-19: LA FASE 2



Sanzioni amministrative

In mancanza di un valido motivo (necessità, salute, lavoro) nonché per gli esercenti attività commerciali, imprenditoriali interessati dalla temporanea chiusura della medesima attività o dall'organizzazione della stessa tale da evitare assembramenti e in ogni caso in cui sono trasgredite le prescrizioni del DPCM 26 aprile 2020 è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro.

Se viene commessa la violazione con l'utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo (giungendo al massimo così a 4.000,00 euro)

Il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal Decreto legge 19/2020 da parte delle attività produttive, commerciali ed imprenditoriali interessate dai divieti è punita inoltre con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o attività da 5 fino a 30 giorni.

COVID-19: LA FASE 2



Sanzioni penali

Il mancato rispetto della quarantena ex. Art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS) è punito con l'arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento di una ammenda da 500 a 5.000 euro

Le dichiarazioni mendaci rese agli operatori di polizia durante le attività di controllo sono punite ai sensi dell'art. 495 c.p. con la reclusione da 1 a 6 anni